

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1150

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARUSO, SPAGNOLI, COLONNA, FRACCHIA, MOSCHINI, BERTANI
FOGLI ELETTA, AMBROGIO, BUTTAZZONI TONELLATO PAOLA,
CANULLO, INGRAO, LODA, MACIS, PERANTUONO, VIRGILI, ZANINI,
RICCI, GIURA LONGO, ANTONI**

Presentata il 13 dicembre 1979

Norme sulla semplificazione dei controlli, sull'organizzazione e sul funzionamento della Corte dei conti e sullo stato giuridico dei magistrati e del personale amministrativo.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella scorsa legislatura il Governo ebbe a presentare al Parlamento un disegno di legge (Atto Camera dei Deputati n. 1021) avente per oggetto « Disposizioni per la semplificazione dei controlli e del procedimento per le pensioni civili, militari e di guerra presso la Corte dei conti ». Il disegno di legge, assegnato in sede legislativa alla I Commissione della Camera dei deputati, fu, in sede di esame da parte di apposito comitato ristretto, arricchito con l'aggiunta di numerose norme relative non solo alle procedure di controllo e giurisdizionali, ma anche all'organizzazione della Corte dei conti ed allo stato dei suoi magistrati.

Il testo predisposto, ancorché suscettibile di miglioramenti e perfezionamenti, avrebbe potuto rappresentare un significativo momento nel processo di adeguamento dell'Istituto alla nuova realtà sociale. Esso ottenne il sostanziale assenso del Governo, dei gruppi politici e della stessa Corte dei conti attraverso il parere reso, d'iniziativa, dalle Sezioni riunite nella seduta del 15 novembre 1978 (parere pubblicato sulla rivista della Corte dei conti, n. 6, novembre-dicembre 1978): assenso confermato anche dalla dottrina, pur se con qualche voce discorde, nel convegno su « Corte dei conti e finanza pubblica », tenutosi a Napoli dal 19 al 21 gennaio

1979, al quale furono presenti, in larga misura, i rappresentanti delle più importanti forze politiche.

Purtroppo l'anticipato scioglimento delle Camere non ha consentito l'approvazione del disegno di legge, cosicché i problemi che il disegno di legge in questione avrebbe avviato a soluzione restano nella loro interezza ancora insoluti.

Ora proprio l'esigenza di avviare a rapida soluzione i numerosi e complessi problemi della Corte dei conti che, col passar del tempo, tendono vieppiù ad acuirsi, in duce a riproporre, con carattere d'urgenza, lo schema del disegno di legge « 1021 » richiamato, con i miglioramenti e gli adattamenti resi opportuni e scaturiti dal dibattito sul medesimo.

Non si può non tener conto, infatti, che l'attuale ordinamento della Corte dei conti, frutto di una normativa risalente, nelle sue grandi linee, al periodo successivo alla unificazione dello Stato italiano ed a quello fascista, non assicura né l'indipendenza dell'Istituto e dei suoi componenti dal Governo nell'esercizio del controllo (articolo 100, secondo comma, della Costituzione), né l'indipendenza dei suoi giudici nell'assolvimento delle funzioni giurisdizionali e requirenti (articolo 108 della Costituzione).

Il tutto si riflette negativamente su un corretto svolgimento delle anzidette attribuzioni per effetto dei condizionamenti, anche di ordine psicologico, cui i magistrati sono, sia pure inconsciamente, sottoposti dall'interno e dall'esterno.

È evidente, quindi, che l'Istituto non è, oggi, nelle migliori condizioni per assolvere, compiutamente, i compiti ad esso commessi dalla Carta fondamentale dello Stato.

Di qui la necessità del delineato immediato intervento legislativo per garantire alla Corte dei conti ed ai suoi magistrati, con carattere di priorità, le prerogative volute dalla Costituzione ed attuare, nel contempo, quelle indilazionabili riforme in materia di controllo e di giurisdizione, che rendano i procedimenti più agili e solleciti. Le misure proposte consentiranno, se approvate, di realizzare in

tanto una più incisiva verifica della gestione della spesa pubblica e consentirà di corrispondere sollecitamente alle istanze di giustizia dei cittadini.

L'urgenza adombrata impone, per il momento, di accantonare l'ambizioso progetto di una riforma globale dell'Istituto. Le pur incisive e significative iniziative ora intraprese potranno peraltro essere completate con successivi, tempestivi interventi legislativi, tenendo anche conto delle indicazioni che emergeranno dal dibattito parlamentare.

A riguardo è noto che negli ultimi tempi si è andata affermando l'esigenza di un sistema di controllo inteso non a sindacare la legittimità formale dei singoli atti, bensì ad accertare la rispondenza degli obiettivi perseguiti dalla Pubblica amministrazione ai piani programmatici predisposti nell'interesse della collettività, nonché a verificare se i risultati conseguiti siano adeguati alla spesa sostenuta. Si tratta dei cosiddetti controlli sulla gestione che hanno di mira l'efficacia e l'efficienza degli interventi pubblici. Tale materia abbisogna, peraltro, di più approfondito esame anche in sede dottrinale al fine di una successiva, compiuta disciplina in sede legislativa. D'altra parte l'assolvimento della nuova funzione (controllo sulla gestione) presuppone nella Corte dei conti nuovi strumenti operativi che, in atto, almeno in parte, difettano e che dovranno essere assicurati all'Istituto stesso. Ciò sarà possibile una volta ultimati gli studi che, senza dubbio, richiederanno tempi non brevi, con interventi del Parlamento.

La proposta che si sottopone al vostro esame consta di nove titoli, suddivisi in 48 articoli, nonché di tre tabelle che riproducono gli organici del personale di magistratura, dirigente e di concetto della Corte dei conti. La tabella relativa al personale di magistratura riproduce l'attuale consistenza organica di detto personale, quale risulta dalla risposta alla interrogazione parlamentare n. 4-01040, e tiene conto dei posti vacanti messi a concorso.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il titolo primo tratta dei controlli sugli atti del Governo e dell'amministrazione dello Stato, che vengono modificati rispetto a quelli sin qui applicati attraverso: *a)* la fissazione di termini precisi per l'esecuzione del controllo preventivo, limitato agli atti più importanti; *b)* il potenziamento del controllo successivo su un numero elevato di atti, al fine di assicurare una maggior correttezza dell'azione amministrativa ed una più netta responsabilizzazione dei pubblici funzionari, e *c)* la introduzione del principio della collegialità del controllo stesso.

In particolare, gli articoli 1 e 3 non presentano sostanziali innovazioni rispetto agli uguali articoli contenuti nel testo decaduto, salvo l'abrogazione - prevista con l'articolo 1 - del secondo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, dovendosi riservare alla legge, e non al regolamento, la individuazione dei decreti presidenziali da sottrarre al visto ed alla registrazione.

L'articolo 2 recepisce l'emendamento presentato dal Governo in sede di discussione della « 1021 », delineando, poi, gli scopi del controllo preventivo e successivo, il potere-dovere, per la Corte dei conti, di riferire in qualsiasi momento sui risultati del controllo esercitato perché le Camere possano intervenire tempestivamente per quanto di competenza.

Il titolo II, che è di nuova introduzione, consta di un solo articolo (articolo 4) e disciplina la composizione delle Sezioni riunite in sede consultiva e di controllo.

Non si è provveduto, in questa sede, a sottrarre alla competenza delle Sezioni riunite la definizione dei ricorsi in sede giurisdizionale in materia di rapporto di impiego dei dipendenti della Corte dei conti perché la materia ha formato oggetto di una apposita proposta di legge (atto Camera dei Deputati n. 642).

Il titolo III tratta del procedimento giurisdizionale pensionistico. Esso, che comprende gli articoli dal 5 al 19, riproduce, senza sostanziali modificazioni, le norme contenute nel disegno di legge pre-

sentato dal Governo nella scorsa legislatura (atto Camera dei Deputati n. 1021) ed elimina la presenza del pubblico ministero nel contenzioso pensionistico. Ciò consentirà la destinazione di magistrati del P.M., attualmente impiegati nell'istruttoria e nella discussione dei giudizi pensionistici, alle funzioni loro proprie del contenzioso contabile.

Il titolo IV tratta dei giudizi di responsabilità, specificando, nell'unico articolo di cui consta (articolo 20), le modalità per l'instaurazione del giudizio stesso e la procedura per l'archiviazione degli atti, che viene sottratta al Procuratore generale per essere demandata al giudice della responsabilità.

L'ultimo comma del predetto articolo personalizza la responsabilità amministrativa che si esaurisce, così, nell'ambito del rapporto d'impiego e, di norma, non è trasmissibile agli eredi. È noto, infatti, che dottrina e giurisprudenza tendono a marcare sempre più la distinzione fra responsabilità amministrativa che si sia risolta in una appropriazione di beni dell'amministrazione (responsabilità assimilabile a quella contabile) e responsabilità per danni arrecati all'amministrazione (responsabilità amministrativa propriamente detta).

E ciò in quanto le due ipotesi sono sostanzialmente diverse poiché nel primo caso si tratta di un indebito arricchimento (quando non sia anche criminoso) del dipendente, mentre nel secondo caso si tratta soltanto di un danno subito dalla amministrazione a causa di un comportamento, sovente solo colpevole, del dipendente stesso.

È agevole dedurre che mentre nel primo caso si giustifica la chiamata in causa degli eredi del dipendente pubblico, in quanto subentranti nel patrimonio del *de cuius*, nel secondo caso invece tale chiamata in giudizio non ha giustificazione alcuna, poiché non sussiste un'obbligazione patrimoniale di restituzione, bensì una mera obbligazione risarcitoria.

Invero, l'ipotesi di danno prodotto all'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni è un fatto inerente al per-

sonalissimo rapporto di servizio, che implica, secondo le norme sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici, soltanto la soggezione al giudizio della Corte dei conti: in questo caso, in sostanza, legittimati passivi sono i dipendenti pubblici, non i loro eredi.

Il titolo V, che reca norme sullo stato giuridico dei magistrati della Corte dei conti, comprende gli articoli inclusi dal 21 al 31. Tale titolo riproduce le norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale (articolo 21) e del Segretario generale della Corte dei conti (articolo 22), di piante organiche (articolo 23) e di stato giuridico ed economico dei magistrati della Corte dei conti (articolo 24), di garanzie della magistratura (articolo 25), di trasferimenti (articolo 26), rotazioni negli incarichi dei magistrati (articolo 27), di incompatibilità e degli incarichi dei magistrati stessi (articolo 28), di divieto di percezione di compenso per lavoro straordinario da parte dei magistrati (articolo 29), di abrogazione del rapporto informativo (articolo 30) e di collocamento fuori ruolo dei magistrati (articolo 31), norme in gran parte contenute nel richiamato testo del comitato ristretto della I Commissione affari costituzionali della Camera.

In particolare, col penultimo comma dell'articolo 24, vengono abrogate tutte le norme che prevedono il collocamento fuori ruolo dei magistrati della Corte per lo svolgimento di funzioni proprie d'istituto, quali, ad esempio, quelle relative al collocamento fuori ruolo dei magistrati assegnati alle sezioni e delegazioni regionali. Si è provveduto, di conseguenza, come già detto, a modificare la tabella organica del ruolo del personale di magistratura sulla base della effettiva consistenza dei magistrati attualmente in servizio.

L'articolo 25 tratta delle garanzie dei magistrati nell'assolvimento delle funzioni istituzionali e stabilisce le modalità, rigorosamente determinate, per il loro allontanamento dal servizio. Tale norma si è resa necessaria per l'abrogazione, disposta con il successivo articolo 39, secondo comma, dell'articolo 8 del testo unico

delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che si atteggiava come norma di privilegio. Quest'ultima disposizione, risalente alla legge istitutiva della Corte dei conti (n. 800 del 1862), che aveva la sua *ratio* nell'esigenza di assicurare l'assoluta indipendenza della Corte stessa dal Governo nel cui confronto l'attività di controllo si poneva in termini dialettici se non antitetici, e che si giustificava in un momento in cui l'amministrazione dell'Istituto era quasi interamente rimessa all'esecutivo, viene a perdere ogni significato nel momento in cui l'attuazione della « disciplina » del personale di magistratura è interamente devoluta al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, che è organo prevalentemente elettivo e di esclusiva promanazione dell'Istituto.

D'altra parte l'accentuazione della collegialità del controllo rende necessaria la estensione delle garanzie, cui dianzi si accennava, a tutti i magistrati, ivi compresi i referendari e i primi referendari, che sinora hanno assolto nell'esercizio del controllo una funzione essenzialmente istruttoria.

È sembrato che il nuovo sistema disciplinare, il quale ricalca pedissequamente quello dettato per i magistrati ordinari, sia sufficientemente garantistico per i magistrati della Corte dei conti, sì da non rendere necessaria la sopravvivenza del ricordato articolo 8 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

L'articolo 26 disciplina compiutamente la materia dei « trasferimenti » dei magistrati, sia intesi come passaggi da un ufficio all'altro anche di sede diversa, che come passaggi da una funzione all'altra, dettando norme minuziose volte a temperare le esigenze di servizio con la salvaguardia delle posizioni di stato dei magistrati. In tale disciplina si tiene conto non solo dell'anzianità di qualifica, ma anche dell'attitudine all'assolvimento delle funzioni più ambite.

L'articolo 27, che detta norme in tema di rotazione negli incarichi istituzionali, persegue l'obiettivo di evitare il per-

durare di incrostazioni nelle attività più ambite dell'Istituto che devono essere, invece, patrimonio di tutti i magistrati della Corte dei conti.

L'articolo 28, dopo aver elencato gli incarichi compatibili con l'esercizio delle funzioni istituzionali, e quindi cumulabili con queste ultime, con il quinto comma intende rendere esecutiva la disposizione contenuta nell'articolo 15 della legge n. 259 del 1958 secondo cui gli enti avrebbero dovuto escludere « i rappresentanti della Corte dei conti la cui partecipazione sia prevista in esecuzione delle norme di cui ai regi decreti 9 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442 » dai collegi sindacali e dagli organi di revisione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

Il sesto comma tende a far sì che il Parlamento possa conoscere la reale applicazione che ha avuto la disposizione contenuta nell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che voleva tutti gli enti pubblici disciplinati dalla legge medesima sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259, che non sempre è stata rispettata.

Con l'ultimo comma si è disposto che la mancata segnalazione al Presidente della Corte dei conti del conferimento di un incarico da parte dei magistrati al fine del conseguimento dell'autorizzazione prevista dalla legge comporta l'assoggettamento dell'interessato a procedimento disciplinare. Ciò in considerazione dell'estrema gravità che una tale mancanza riveste per il magistrato contabile, che non può rimanere senza conseguenze disciplinari. (vds. interpellanza n. 2-00198 Camera dei Deputati).

Con l'articolo 29, secondo comma, viene esplicitamente ribadito il divieto già contenuto nell'articolo 17 della legge 2 aprile 1979, n. 97 - di corrispondere speciali compensi ai magistrati per l'assolvimento di funzioni istituzionali anche nel caso che queste vengano svolte presso enti o uffici controllati. L'introduzione della norma, avente carattere interpretativo, si è resa necessaria a seguito di una illegittima corresponsione, a magistrati

della Corte, di compensi da parte di enti pubblici sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (vds. interrogazione Camera dei Deputati n. 4-01159 ed interpellanza Camera dei Deputati n. 2-00198).

L'articolo 31 è inteso a fissare il limite massimo dei magistrati della Corte dei conti da collocare, per lo svolgimento di qualsiasi incarico extraistituzionale, fuori ruolo: istituito fino ad oggi talora distorto per realizzare le « vacanze » necessarie a dar luogo a promozioni impedita da una rigorosa interpretazione delle norme vigenti. Il numero è stato fissato tenendo conto che deve poter soddisfare le esigenze delle varie leggi « speciali » succedutesi nel tempo, come quelle relative alla nomina di « esperti » nell'amministrazione degli esteri (articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18), al soddisfacimento delle esigenze degli uffici della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri, ecc.

D'altra parte è sembrato giusto limitare a tre anni il periodo massimo della permanenza dei magistrati in posizione di fuori ruolo ritenendosi doveroso che, dopo tale periodo, il magistrato riprenda ad assolvere le attribuzioni connaturate alle funzioni rivestite.

Con il quarto comma dello stesso articolo si è inteso ribadire il principio, voluto dal legislatore, dell'incompatibilità tra collocamento fuori ruolo e svolgimento di funzioni istituzionali, principio chiaramente desumibile dai lavori parlamentari (Senato della Repubblica - disegni di legge e relazioni 1948 - 52 - doc. n. 1819-A). Da tale documentazione emerge, infatti, che la Commissione, proprio per sancire tale principio, modificò l'iniziale formulazione del Governo (oggi articolo 9 della legge 21 marzo 1953, n. 161) « i magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni, anche se collocati fuori ruolo, possono partecipare ai lavori della Corte... » sopprimendo l'inciso « anche se collocati fuori ruolo ».

Non risulta che la volontà del legislatore sia stata sempre rispettata.

Si è poi provveduto ad abrogare gli articoli 8 e 9 della legge 21 marzo 1953, n. 161 per effetto della nuova disciplina.

Con il quinto comma del ripetuto articolo 31 si è inteso porre un limite temporale alla operatività dell'articolo 12 della legge istitutiva della Scuola superiore della pubblica amministrazione che consente il collocamento fuori ruolo, *sine die*, dei magistrati chiamati « stabilmente » alla copertura dei posti di professore in detta Scuola.

Con l'ultimo comma si è provveduto a disporre il collocamento, di diritto, fuori ruolo, in eccedenza alle 20 unità precedentemente stabilite, dei magistrati nominati Ministri, sottosegretari di stato, giudici costituzionali, deputati o senatori, componenti del parlamento europeo, consiglieri regionali. La norma è conseguente alla richiamata abrogazione dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Il titolo VI, che tratta dell'ordinamento della Corte dei conti, comprende gli articoli da 32 a 38 relativi, rispettivamente, alla composizione del Consiglio di Presidenza (articolo 32), ai casi di ineleggibilità (articolo 33), alla elezione del Consiglio stesso ed alla proclamazione degli eletti (articolo 34), alle contestazioni e reclami (articolo 35), allo scioglimento del Consiglio di Presidenza (articolo 36), alla validità delle sue deliberazioni (articolo 37) ed alle attribuzioni del Consiglio medesimo (articolo 38). Anche dette norme non si discostano da quelle predisposte dal più volte richiamato comitato ristretto.

In particolare con l'articolo 38, punto 2, per eliminare qualsiasi dubbio, si attribuisce esplicitamente al Consiglio di Presidenza la designazione dei magistrati della Sezione controllo enti chiamati a svolgere le funzioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, oggi nominati direttamente dal Presidente della Corte dei conti, tra tutti i magistrati dell'Istituto.

Con lo stesso articolo, al punto 4 del primo comma, si riserva al Consiglio di

Presidenza qualsivoglia designazione, autorizzazione o conferimento di incarico a favore di magistrati per la salvaguardia di una democratica gestione dell'Istituto.

Il titolo VII, che tratta del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, comprende gli articoli da 39 a 41, relativi, rispettivamente, alla composizione del Consiglio di Presidenza costituito in Sezione di disciplina (articolo 39), alla titolarità dell'azione disciplinare (articolo 40), alla decisione del procedimento disciplinare (articolo 41). Anche tale titolo ricalca l'impostazione del decaduto disegno di legge n. « 1021 ».

Per quanto riguarda i motivi che hanno indotto all'abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si fa rinvio a quanto puntualizzato all'articolo 25.

L'VIII titolo consta di un solo articolo (articolo 42) e tende: *a*) ad assegnare l'esercizio delle funzioni di segreteria nell'ambito degli uffici di controllo al personale amministrativo della carriera direttiva della Corte dei conti; *b*) ad evitare, per ovvi motivi, il comando presso la Corte dei conti di personale appartenente alla pubblica amministrazione; *c*) ad elevare a rango di primo dirigente i preposti alle segreterie degli uffici di controllo delle Delegazioni regionali della Corte dei conti che trattano un elevato numero di provvedimenti; *d*) ad aumentare la dotazione organica del personale di revisione per fronteggiare le accresciute esigenze nel settore del controllo nonché le sensibili carenze connesse alla cessazione del comando di personale della pubblica amministrazione; *e*) ad attribuire al Consiglio di amministrazione della Corte dei conti tutte le funzioni relative al personale amministrativo già assolte dal Consiglio di Presidenza.

Il IX ed ultimo titolo, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, consta degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48.

Di particolare interesse sono l'articolo 43, che tende alla graduale attuazione del-

la introducenda disciplina in materia di rotazione degli incarichi, di incompatibilità, di collocamento fuori ruolo; l'articolo 44, che disciplina l'attività di referto della Corte dei conti al Parlamento disponendo l'obbligatorietà, per l'Istituto, di fornire, su domanda, informazioni e documenti e prevedendo la richiesta, da parte del Parlamento e delle sue Commissioni, di interventi di magistrati per ottenere chiarimenti su questioni di competenza dei singoli magistrati in materia di controllo; l'articolo 46 che prevede l'istituzione di una sezione staccata dell'ufficio unico notificazioni della Corte d'Appello di Roma presso la Corte dei conti al fine di eliminare gli inconvenienti che conseguono dai ritardi di notificazione i quali si traducono, in sostanza, in successivi rinvii della trattazione delle cause. È noto, infatti, che, per la notifica dei circa 25 mila atti annualmente soggetti a tale procedura, gli uffici competenti della Corte dei conti (Procura Generale e Sezioni giurisdizionali) trasmettono gli atti da notificare agli ufficiali giudiziari delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle Preture nella cui giurisdizione risiedono le parti cui gli atti sono da notificare: è evidente

come una tale procedura, oltre a richiedere tempo, ritarda l'intervento degli uffici della Corte perché la notifica possa andare a buon fine nei termini di rito. Si è disposto poi, con il richiamato articolo 46, che il personale assegnato alla Sezione staccata possa svolgere, ove le esigenze di servizio lo consentano, le proprie funzioni anche presso l'Ufficio Unico per consentire allo stesso di partecipare al riparto dei proventi spettanti al personale del predetto Ufficio Unico.

Infine, con l'articolo 48, si è prevista la copertura dell'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge, per la quale copertura il disegno di legge finanziaria (Atto Senato n. 292) ha previsto uno stanziamento di 1.600 milioni.

La tabella A stabilisce il nuovo organico del ruolo di magistratura della Corte dei conti, mantenendo ferma l'attuale, effettiva consistenza organica.

Le tabelle B e C elevano, rispettivamente, il numero dei primi dirigenti e quello dei segretari e revisori per sopperire alle nuove esigenze dell'Istituto e fronteggiare i vuoti che si creeranno con l'allontanamento, dall'Istituto, del personale ora ivi comandato.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DEI CONTROLLI
SULL'AMMINISTRAZIONE STATALE

ART. 1.

(Atti assoggettati al controllo preventivo).

Il primo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è sostituito dai seguenti:

« Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i seguenti atti:

1) i decreti del Presidente della Repubblica emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri, nell'esercizio di funzioni amministrative, ferma l'esenzione dal visto secondo le norme vigenti;

2) i decreti di variazione al bilancio e di accertamento dei residui;

3) i provvedimenti ministeriali ed interministeriali che approvano programmi inerenti alla gestione del bilancio;

4) i decreti del Presidente della Repubblica di approvazione dei regolamenti governativi.

La Corte, esercitato il controllo di legittimità, appone il visto e fa la registrazione.

I decreti del Presidente della Repubblica che decidono ricorsi straordinari o cambiamenti di cognome, non sono sottoposti al controllo per quanto da essi disposto in conformità al parere del Consiglio di Stato.

Sono esenti dal visto e dalla registrazione della Corte dei conti tutti gli atti

emanati in esecuzione e per l'attuazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e successive modificazioni ».

Il secondo comma è abrogato.

ART. 2.

*(Controllo preventivo
e controllo successivo).*

I decreti di cui al primo comma, prima parte, dell'articolo 18 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni, sono assoggettati al controllo preventivo quando l'impegno di spesa a carico del bilancio superi le lire 500 milioni ed acquistano efficacia qualora, entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti, non abbiano formato oggetto di rilievo istruttorio o non risultino deferiti alla Sezione del controllo. Decorso tale termine sono assoggettati al controllo successivo.

I titoli di spesa, corredati dai relativi documenti giustificativi, devono essere sottoposti al riscontro della Corte dei conti, secondo le modalità di cui al comma precedente. I titoli di spesa connessi agli atti assoggettati al controllo preventivo e quelli di importo inferiore a lire 50 milioni sono sottoposti al controllo successivo.

Nei casi di controllo successivo le pronunzie che accertino la illegittimità dei singoli atti ne precludono l'efficacia residua e sono comunicate integralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Amministrazioni interessate ed alla Procura generale della Corte dei conti. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Corte dei conti trasmette al Parlamento, con relazione, le pronunzie di cui sopra.

Sono assoggettati in ogni caso al controllo preventivo di legittimità gli atti di nomina dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Il controllo di legittimità sui procedimenti di concorso per i dipendenti delle amministrazioni statali viene eseguito in sede di controllo della

legittimità dei provvedimenti di nomina. A tale fine devono essere trasmessi alla Corte dei conti il bando, i verbali delle commissioni giudicatrici ed i decreti di approvazione delle graduatorie.

Sono assoggettati al controllo successivo tutti i provvedimenti concessivi di trattamento pensionistico e relativi al computo o al riscatto di servizi a fini di quiescenza, nonché gli atti concessivi di congedi e di aspettative ed i provvedimenti di trasferimento che comportino oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nel presentare al controllo della Corte dei conti singoli decreti il Ministro può motivamente chiedere che siano assoggettati al visto in via preventiva, anche al di fuori del termine o dell'importo di cui al primo comma. Eguale richiesta può essere rivolta per i decreti relativi a bandi di concorso.

Copia degli atti assoggettati a controllo successivo è trasmessa, con la documentazione giustificativa, alla Corte dei conti a cura del direttore del competente ufficio di ragioneria, che ne è responsabile, entro il decimo giorno dalla data di apposizione del proprio visto. Gli uffici di controllo hanno il potere di richiedere all'Amministrazione, fissando il termine per l'adempimento, i documenti da cui traggono origine le spese.

Restano ferme tutte le disposizioni normative che prevedono il controllo successivo da parte della Corte dei conti.

Il controllo successivo deve essere inteso ad accertare, oltre alla legittimità dei singoli atti, la conformità della gestione, nel suo svolgimento, alla legge ed ai programmi approvati dal Parlamento o deliberati dagli organismi interministeriali e dai singoli ministeri.

La Corte dei conti riferisce tempestivamente al Parlamento perché adottati i provvedimenti che ritenga opportuni, in merito ai risultati del controllo esercitato, con le proprie valutazioni circa le procedure di spesa e il funzionamento degli apparati amministrativi, suggerendo eventuali modifiche di leggi e regolamenti.

ART. 3.

(Procedimento di controllo).

Gli atti da sottoporre al controllo sono ripartiti, per l'istruttoria, dal consigliere delegato, secondo criteri predeterminati, tra tutti i magistrati assegnati all'ufficio, che si avvalgono del personale amministrativo con funzioni di revisione in servizio presso l'ufficio stesso.

Il magistrato istruttore può chiedere chiarimenti alla amministrazione mediante apposito rilievo istruttorio.

Il magistrato istruttore, ove ritenga l'atto legittimo, lo trasmette al Consigliere con richiesta di registrazione. Il Consigliere, se accoglie la richiesta del magistrato istruttore, appone il visto e ordina la registrazione dell'atto.

Nei casi in cui la determinazione del Consigliere non sia conforme alla richiesta del magistrato istruttore, e qualora il Consigliere non ritenga necessari nuovi accertamenti istruttori, la decisione sull'atto è deferita alla Sezione del controllo con relazione motivata da comunicare anche all'amministrazione che ha emanato l'atto.

La Sezione del controllo si riunisce solo nei casi e nei modi previsti dalla legge e può essere articolata per materia.

Alla seduta della Sezione del controllo prendono parte i magistrati relatori non componenti della stessa, senza diritto di voto.

TITOLO II.

COMPOSIZIONE
DELLE SEZIONI RIUNITE IN SEDE
CONSULTIVA E DI CONTROLLO

ART. 4.

(Modifiche della composizione delle Sezioni riunite).

Le Sezioni riunite in sede consultiva e di controllo sono presiedute dal Presi-

dente della Corte dei conti e sono composte da 38 magistrati.

I componenti delle Sezioni riunite sono scelti, all'inizio di ciascun anno, per sorteggio pubblico fra gli appartenenti alle varie qualifiche. Il regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 45 deterterà i criteri per la scelta dei componenti in modo da garantire la partecipazione a ciascun collegio di 6 presidenti di sezione, di 2 primi referendari e di 1 referendario, nonché la rotazione annuale dei magistrati.

Funge da segretario il magistrato meno anziano in ruolo.

TITOLO III

GIUDIZI PENSIONISTICI

ART. 5.

(Ricorsi in materia di pensioni civili e militari).

I giudizi in materia di pensioni, assegni e indennità civili, militari e di guerra, nonché in materia di riscatto e di riconoscimento di servizi e periodi a fini di quiescenza rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti sono instaurati con la presentazione dei ricorsi mediante deposito nella segreteria della competente sezione ordinaria o speciale, ovvero mediante spedizione per raccomandata alla segreteria medesima.

La segreteria della sezione alla quale il ricorso è assegnato dà comunicazione, entro venti giorni dell'avvenuto deposito od arrivo del ricorso stesso all'amministrazione ed agli altri enti interessati.

L'amministrazione o l'ente interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, trasmette alla segreteria il fascicolo amministrativo. Entro lo stesso termine può proporre ricorso incidentale con le modalità previste per quello principale.

La segreteria della sezione dà comunicazione, entro venti giorni, dell'avvenuto deposito del ricorso incidentale alle parti interessate.

ART. 6.

(Ricorsi in materia di pensioni di guerra)

Il ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti può essere proposto anche avverso provvedimenti in materia di pensioni di guerra soggetti a ricorso gerarchico, il quale non è più proponibile dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale.

La proposizione del ricorso giurisdizionale in pendenza di ricorso gerarchico vale rinuncia a quest'ultimo, salvo che esso sia stato deciso in tutto o in parte favorevolmente prima che l'amministrazione abbia ricevuto in comunicazione il ricorso secondo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo, nel qual caso cessa in tutto o in parte la materia del contendere.

Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico.

ART. 7.

(Patrocinio legale innanzi alla Corte dei conti).

Nei giudizi in materia di pensioni davanti alla Corte dei conti si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

ART. 8.

(Assegnazione ed istruttoria dei giudizi pensionistici).

Il Presidente della sezione competente assegna il ricorso, per l'istruzione, ad uno dei componenti dei collegi giudicanti.

Il magistrato istruttore dà comunicazione dell'inizio della sua attività alle parti con le formalità previste dagli articoli 136 C.P.C. e 45 delle Disp. att. del C.P.C. Le parti, fino a quindici giorni prima della data dell'udienza, possono esaminare gli atti del giudizio, trarne copia, depositare documenti, memorie difensive e perizie o consulenze.

L'istruttore, salvo che ritenga la causa matura per la decisione, provvede d'ufficio, con ordinanza, ad acquisire atti e documenti ed a disporre gli altri mezzi di prova che ritenga rilevanti ai fini del giudizio, fissando il termine per l'adempimento.

Ogni questione concernente l'attività istruttoria può essere proposta o riproposta in sede di discussione dinanzi al collegio.

Presso la segreteria della sezione è tenuto, per ogni magistrato, un ruolo dei ricorsi a lui assegnati.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 174 C.P.C.

ART. 9.

(Accertamenti medico-legali).

Qualora il magistrato istruttore ritenga di dover procedere ad accertamenti medico-legali, nomina uno o più consulenti tecnici scegliendoli tra i componenti del Collegio medico legale presso il Ministero della difesa o dell'ufficio medico legale del Ministero della sanità o delle commissioni mediche degli ospedali militari. A tal fine le amministrazioni interessate comunicano, all'inizio di ogni anno, alla Corte dei conti, gli elenchi dei consulenti utilizzabili, compilati anche in relazione alle varie specializzazioni della scienza medica.

Qualora la risoluzione dei quesiti posti comporti l'espletamento di accertamenti tecnici, i medesimi sono svolti, sotto la responsabilità del consulente, presso gli organi sanitari di cui al precedente comma.

ART. 10.

(Composizione dei collegi).

Ciascun collegio è composto da tre magistrati ed è presieduto dal magistrato più anziano.

Il Presidente della sezione forma annualmente i collegi.

Il Presidente del collegio svolge anche le funzioni di istruttore-relatore ed estensore.

Nel corso dell'anno giudiziario la composizione dei collegi potrà essere variata soltanto in casi di assoluta necessità.

ART. 11.

(Oggetto del giudizio pensionistico).

La cognizione della Corte dei conti ha per oggetto il rapporto pensionistico controverso; tuttavia, qualora l'accertamento della sussistenza del diritto contestato dall'Amministrazione richieda indagini particolarmente complesse, la decisione può essere limitata alla sussistenza delle condizioni cui ha riguardo l'atto impugnato.

ART. 12.

(Ricorsi amministrativi).

La revisione prevista dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, deve essere ultimata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Decorso tale termine, i provvedimenti si intendono confermati e devono essere restituiti immediatamente alla Corte dei conti per il giudizio.

ART. 13.

(Svolgimento del processo).

Il magistrato istruttore decide con decreto motivato le questioni attinenti al processo, quando con tale decisione definisce il giudizio.

Se le questioni pregiudiziali precludono solo parzialmente l'esame del merito, l'istruttore provvede su di esse con decreto motivato, iniziando o proseguendo l'istruttoria limitamente agli altri punti del gravame.

Il decreto di cui ai precedenti commi è impugnabile con reclamo motivato al collegio, da depositare o spedire per raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione del decreto stesso.

Pervenuto il reclamo, il magistrato compie gli atti istruttori del caso, salvo che non abbia già fissato l'udienza collegiale, e svolge eventualmente l'istruttoria concernente i punti del ricorso non pregiudicati. Indi fissa l'udienza per la discussione dell'intera causa davanti al collegio che procederà a norma del successivo articolo 15.

ART. 14.

(Fissazione dell'udienza).

Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, al termine dell'istruttoria il magistrato fissa l'udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria, la quale ne dà comunicazione alle parti.

Tra la data di ricevimento della comunicazione e quella dell'udienza devono intercorrere i termini previsti dal codice di procedura civile.

ART. 15.

(Discussione e decisione della causa).

Nell'udienza pubblica di discussione, dopo la relazione della causa, il Presidente invita le parti a formulare le proprie conclusioni e ad illustrarne i motivi.

Terminata la discussione, il collegio decide in camera di consiglio. Il dispositivo è depositato in segreteria nella stessa giornata nella quale è stata tenuta la camera di consiglio.

La sentenza e l'ordinanza sono rese pubbliche mediante deposito nella segreteria della sezione che le ha pronunciate.

Gli adempimenti istruttori disposti con ordinanza del collegio sono affidati al magistrato relatore o ad altro componente del collegio stesso designato dal Presidente.

ART. 16.

(Funzioni del segretario delle sezioni giurisdizionali).

Il segretario delle sezioni giurisdizionali esercita le attività attribuite al cancelliere nel processo civile.

Il secondo comma dell'articolo 20 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è abrogato.

ART. 17.

(Abrogazione di norme riguardanti il pubblico ministero).

Sono abrogate tutte le norme che disciplinano il ricorso principale e incidentale, nonché l'intervento e ogni altra attività processuale del procuratore generale presso la Corte dei conti nei giudizi in materia di pensioni.

ART. 18.

(Disposizioni transitorie).

Per i giudizi in corso alla data di cui al successivo articolo 19 si applicano le seguenti disposizioni:

a) ove non sia stata ancora fissata l'udienza di discussione, si provvede alla designazione del magistrato istruttore ai sensi del precedente articolo 8;

b) ove sia già fissata l'udienza pubblica, questa è tenuta dal collegio con l'intervento del Procuratore generale; nel caso in cui, per qualunque motivo, il giudizio non venga definito, l'ulteriore corso è regolato dalle disposizioni della presente legge.

ART. 19.

(*Decorrenza*).

Le norme del Titolo III della presente legge si applicano a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TITOLO IV

GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

ART. 20.

(*Instaurazione del giudizio di responsabilità e archiviazione degli atti*).

All'articolo 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il giudizio di responsabilità per danni cagionati allo Stato ed agli altri enti pubblici dai loro amministratori, agenti e dipendenti è promosso dal Procuratore generale della Corte dei conti mediante atto di citazione a comparire avanti la Sezione competente, secondo la ripartizione stabilita dal Presidente della Corte dei conti all'inizio di ciascun anno, previo deliberazione del Consiglio di Presidenza.

Il Procuratore generale, quando ritenga che non debba procedersi, chiede al Presidente della competente sezione l'archiviazione degli atti.

Il Presidente della Sezione, su conforme deliberazione del collegio in camera di consiglio, dispone, con decreto, l'archiviazione ovvero rimette, con ordinanza, gli atti al Procuratore generale per l'atto di citazione.

I magistrati che si sono pronunciati per il rinvio a giudizio non possono far parte del collegio giudicante sulle responsabilità dei pubblici dipendenti convenuti.

L'atto di citazione del Procuratore generale deve essere notificato alle parti interessate.

La data di discussione della causa viene fissata dal Presidente della Sezione con decreto in calce all'atto di citazione.

Il Procuratore generale, in ogni caso, rimette gli atti alla Sezione competente con le proprie osservazioni, decorsi due anni dalla data di conoscenza del fatto per il quale si procede.

Ove, per la complessità delle indagini, sia ritenuta necessaria una proroga, questa può essere concessa, su richiesta motivata del Procuratore generale in misura non superiore ad un anno, dal Presidente della Sezione su conforme deliberazione collegiale da adottarsi in camera di consiglio. In caso negativo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

La responsabilità amministrativa è personale, si esaurisce nell'ambito del rapporto d'impiego e non è trasmissibile agli eredi, esclusi i casi di illecito arricchimento ai danni della Pubblica Amministrazione ».

Il penultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è sostituito dal seguente:

« Il Procuratore generale, i vice procuratori generali ed i sostituti procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero. Il Procuratore generale può avocare a sé, con provvedimento motivato, la trattazione di giudizi affidati ad altri magistrati assegnati alla Procura generale stessa ».

TITOLO V

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 21.

*(Nomina del Presidente e del Procuratore
Generale della Corte dei conti).*

Il Presidente ed il Procuratore Generale della Corte dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Con-

siglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

ART. 22.

(Nomina del Segretario generale).

Il Segretario generale della Corte dei conti è scelto tra i magistrati con qualifica di consigliere ed è nominato con decreto del Presidente della Corte dei conti, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza.

L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di tre anni e non è rinnovabile.

In caso di assenza od impedimento il Segretario generale è sostituito con provvedimento del Presidente della Corte dei conti da altro magistrato incaricato di esercitarne le funzioni.

Il Segretario generale è coadiuvato, nello svolgimento dei suoi compiti, da un magistrato e da un funzionario della carriera direttiva con qualifica di dirigente superiore.

La carica di Segretario generale e quella di magistrato addetto all'ufficio del Segretario generale è incompatibile con qualsiasi altro incarico istituzionale.

ART. 23.

(Piante organiche).

Con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare - nella prima applicazione - entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge su deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, previo parere del Consiglio di amministrazione, sono stabilite, entro i limiti del ruolo organico, le piante organiche degli uffici giurisdizionali e di quelli di controllo centrali e periferici, nonché degli altri uffici della Corte dei conti, con l'indicazione del numero dei magistrati con funzioni direttive su-

periori e delle altre qualifiche e del personale delle rimanenti carriere che vi debbono essere assegnati.

Il Consiglio di Presidenza, all'inizio di ogni anno, stabilisce la consistenza minima di ciascun ufficio, in relazione alla effettiva disponibilità complessiva di magistrati delle diverse qualifiche e provvede all'assegnazione dei magistrati stessi.

ART. 24.

*(Stato giuridico ed economico
dei magistrati della Corte dei Conti).*

Le attuali dotazioni organiche relative alle qualifiche di consigliere, di vice procuratore generale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.

I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio di anni quattro nella qualifica, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di promovibilità, la promozione a primo referendario dalla data di compimento della anzianità suddetta.

I primi referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio di complessivi anni quattro nella qualifica di primo referendario, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di promovibilità, la promozione a consigliere o vice procuratore generale, dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.

Per i magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio eccedente quello necessario per conseguire la promozione a primo referendario viene computato, ove prestato senza demerito, ai fini della promozione a consigliere e a vice procuratore generale.

I posti di consigliere di nomina diretta del governo sono determinati complessivamente in numero di trenta.

I consiglieri della Corte dei conti, al compimento della anzianità utile di otto anni nella qualifica, conseguono, ad ogni effetto di legge, il trattamento economico

previsto per la qualifica di presidente di sezione.

Alla copertura della dotazione organica dei Presidenti di sezione si provvede, al verificarsi delle singole vacanze, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di Presidenza.

All'articolo 22, primo comma, del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, le parole « primi referendari o referendari preposti » sono sostituite con quelle « altri magistrati assegnati ».

All'articolo 7, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, le parole « dal primo referendario preposto all'ufficio », sono sostituite con quelle « da altri magistrati assegnati all'ufficio ».

All'articolo 27 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, le parole « primo referendario o referendario » sono sostituite con quella di « magistrato ».

Sono abrogate tutte le norme che prevedono il collocamento fuori ruolo dei magistrati della Corte dei conti per lo svolgimento delle funzioni d'istituto, comprese quelle relative al collocamento fuori ruolo del personale preposto o assegnato alle sezioni ed alle delegazioni regionali della Corte dei conti.

Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti è determinato dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 25.

(Garanzie).

I magistrati della Corte dei conti non possono essere destituiti, rimossi, dispensati o sospesi dal servizio se non a seguito di motivata deliberazione del Consiglio di Presidenza, adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso e con le garanzie e nelle forme stabilite dalla legge.

ART. 26.

(Trasferimenti dei magistrati).

I magistrati della Corte dei conti non possono essere destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione

del Consiglio di Presidenza adottata con il loro consenso o per motivate esigenze di servizio, con le modalità stabilite dalla presente legge, salvo quanto disposto dal successivo articolo 27.

I trasferimenti dei magistrati della Corte dei conti da uno ad altro ufficio o da una ad altra funzione avvengono a domanda quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima assegnazione o d'ufficio, previa pubblicazione dei posti da ricoprire per la reintegrazione della dotazione minima di cui al precedente articolo 23.

In caso di più aspiranti o di mancanza assoluta di aspiranti ad una sezione od ufficio viene rispettivamente prescelto il magistrato con maggiore o minore anzianità nella qualifica, sempre che il medesimo sia ritenuto, con giudizio motivato, in possesso delle specifiche attitudini ad esercitare le relative funzioni.

ART. 27.

(Rotazione negli incarichi).

I magistrati della Corte dei conti titolari di funzioni direttive presso le sezioni giurisdizionali e gli uffici di coordinamento del controllo, i consiglieri delegati al controllo sugli atti delle amministrazioni centrali, i magistrati ripartiti od assegnati al controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni, nonché quelli assegnati all'ufficio del segretario generale, ovvero assegnati alla Procura generale e al servizio relazioni al Parlamento, possono mantenere il rispettivo incarico per un periodo non eccedente il quadriennio. Al termine di tale periodo i magistrati sono assegnati ad altre funzioni di diversa natura.

ART. 28.

(Incompatibilità, incarichi).

I magistrati della Corte dei conti non possono in nessun caso esercitare compiti diversi da quelli istituzionali, salvo che siano posti fuori ruolo.

Ad essi si estendono le cause di incompatibilità previste per i magistrati ordinari.

I magistrati nominati capi di gabinetto o capi di uffici legislativi di un ministero sono collocati fuori ruolo ai sensi del successivo articolo 31.

Sono esclusi dal divieto di cui al primo comma:

1) gli incarichi che comportano la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, ivi compresi i collegi arbitrali per controversie nelle quali sia parte l'amministrazione dello Stato ovvero aziende autonome dello Stato o enti pubblici;

2) gli incarichi che comportano la partecipazione a commissioni tributarie, a commissioni di concorso, a commissioni o seggi elettorali, a commissioni di studio, al comitato di liquidazione per le pensioni di guerra ed al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

3) gli incarichi di studio e di insegnamento, sempre che non siano incompatibili con le funzioni istituzionali svolte;

4) gli incarichi che comportano la partecipazione ad organi di controllo in seno ad enti ed istituzioni internazionali, sulla base di accordi internazionali ratificati.

I magistrati della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di essere componenti degli organi di amministrazione e di revisione degli enti su cui il controllo si esplica ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Corte dei conti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento una relazione sulla applicazione di quanto disposto dal precedente comma e dall'articolo 30, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con allegato l'elenco degli enti attualmente sottoposti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La mancata segnalazione al Presidente della Corte dei conti del conferimento di incarichi da parte dei magistrati interessati al fine di conseguire l'autorizzazione prevista dalla legge, comporta, in caso di inizio dello svolgimento dell'incarico stesso, l'assoggettamento a procedimento disciplinare degli inadempienti.

ART. 29.

(Divieto di corresponsione di compensi).

È vietata la corresponsione ai magistrati della Corte dei conti di compensi, compresi quelli di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per lavoro straordinario esplicito nell'esercizio di funzioni istituzionali.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 aprile 1979, n. 97, ai magistrati che svolgono le funzioni istituzionali di controllo mediante l'assistenza alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione degli enti, a norma dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, non spetta alcun compenso, salvo il trattamento di missione eventualmente spettante.

ART. 30.

(Abrogazione del rapporto informativo).

È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

ART. 31.

(Collocamento fuori ruolo).

In nessun caso il numero dei magistrati della Corte dei conti collocati fuori ruolo per l'assolvimento di compiti diversi da quelli istituzionali può superare le venti unità.

In nessun caso può essere disposto il collocamento fuori ruolo di magistrati che non abbiano effettivamente eser-

citato le funzioni d'istituto per almeno quattro anni.

In nessun caso la posizione di fuori ruolo può avere durata superiore ai tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se dalla cessazione del precedente incarico, quale che ne sia stata la durata, non è decorso almeno un triennio di effettivo servizio alla Corte dei conti.

I magistrati collocati fuori ruolo non possono svolgere funzioni istituzionali. Sono abrogati gli articoli 8 e 9 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Ai magistrati amministrativi collocati fuori ruolo perché chiamati, con il loro consenso, alla copertura di posti di professore stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 aprile 1972, n. 472, e che, ai sensi dell'articolo 11 della predetta legge sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno, si applicano i precedenti commi.

Sono considerati di diritto collocati fuori ruolo in eccedenza al numero fissato dal precedente primo comma i magistrati nominati ministri, sottosegretari di Stato, giudici costituzionali, deputati o senatori, componenti del parlamento europeo, consiglieri regionali, componenti di organismi internazionali per i quali la presenza di magistrati della Corte dei conti è prevista per legge o da accordi internazionali ratificati.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 32.

*(Composizione
del Consiglio di Presidenza).*

Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Esso è composto:

1) dal Presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

2) dal Procuratore generale della Corte dei conti;

3) da tre magistrati aventi la qualifica di presidente di sezione della Corte dei conti;

4) da 14 magistrati ripartiti tra le qualifiche di consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione o rinnovo dell'organo.

All'elezione dei componenti di cui ai numeri 3 e 4 partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano per qualsiasi causa dal servizio sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti alla corrispondente categoria che seguono gli eletti per il numero dei suffragi raccolti.

Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente più anziano nella qualifica, eletto tra quelli di cui al precedente numero 3. Il vice presidente sostituisce il presidente tutte le volte che questi sia assente o impedito.

Le funzioni di segretario sono svolte dal componente di minore anzianità.

I componenti del Consiglio di Presidenza, durante il mandato, non possono svolgere incarichi extraistituzionali diversi da quelli previsti dal quinto comma del precedente articolo 28.

Gli atti del Consiglio di Presidenza sono pubblici e gli interessati hanno diritto di estrarne copia.

ART. 33.

(Ineleggibilità).

Non sono eleggibili al Consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitano funzioni istituzionali.

Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento.

Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni ed essa non sia stata seguita da alcuna altra sanzione disciplinare.

Non danno luogo alla perdita dell'elettorato attivo e passivo le sanzioni disciplinari non espulsive irrogate ai sensi del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

ART. 34.

(Elezione del Consiglio di Presidenza e proclamazione degli eletti).

Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza, di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo 32, è istituito presso la Corte dei conti in Roma un unico ufficio elettorale composto da un presidente di sezione che lo presiede, designato dal Presidente della Corte, nonché dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso la Corte stessa.

Le elezioni hanno luogo nei venti giorni precedenti il compimento del triennio di cui al terzo comma dell'articolo 32 e sono indette con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno 30 giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore

alla metà più uno dei componenti da eleggere per ciascuna categoria. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede allo spoglio di tutte le schede e proclama eletti i magistrati che, nell'ambito di ciascuna categoria, hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Nella prima applicazione della presente legge le elezioni hanno luogo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa; a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di Presidenza sono soppressi il Consiglio di Presidenza nonché le sezioni del Consiglio stesso previste dagli articoli 14 e 15 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

ART. 35.

(Contestazioni e reclami).

L'ufficio elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio di Presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio di Presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

ART. 36.

(Scioglimento del Consiglio di Presidenza).

Il Consiglio di Presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Corte dei conti. Le nuove elezioni devono essere indette entro trenta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

ART. 37.

(Validità delle deliberazioni e convocazione del Consiglio di Presidenza).

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti le persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 38.

(Attribuzioni del Consiglio di Presidenza).

Spetta al Consiglio deliberare:

1) sulle assunzioni in magistratura, valendosi di commissioni i cui componenti sono da esso designati;

2) sulle promozioni, sui trasferimenti, sulle assegnazioni a sedi, funzioni ed uffici, sulla designazione dei magistrati della sezione controllo enti a svolgere le

funzioni di controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni;

3) sulla nomina del Segretario generale;

4) sulle designazioni, sui conferimenti e sulle autorizzazioni all'accettazione di incarichi riguardanti i magistrati, nei limiti previsti dalla presente legge;

5) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, nella composizione prevista dal successivo articolo 39;

6) sull'organizzazione ed il funzionamento degli organi e dei servizi di Istituto, sentito il Consiglio di amministrazione per quanto concerne questioni relative a personale amministrativo;

7) sulla composizione delle Sezioni riunite, delle sezioni giudicanti e di controllo;

8) su qualsiasi questione indicata dalla legge o sottopostagli dal Presidente della Corte.

Il Consiglio di Presidenza è chiamato ad esprimere il parere di competenza sulle nomine dei consiglieri riservati al governo.

I provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio quando trattasi di nomine, promozioni o sanzioni disciplinari che comportano la sospensione o la risoluzione del rapporto di impiego e con ordinanza del Presidente della Corte su parere del Consiglio di Presidenza, in tutti gli altri casi.

Il Consiglio verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti e decide sui reclami attinenti alle elezioni dei membri eletti dai magistrati; disciplina il proprio

funzionamento con regolamento interno da approvarsi con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

TITOLO VII

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 39.

(Composizione del Consiglio di Presidenza costituito in sezione di disciplina).

Salvo le disposizioni dei successivi articoli, per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari e al relativo procedimento si applicano, in quanto compatibili, ai magistrati della Corte dei conti le norme dettate in materia dall'ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, intendendosi sostituita alla sezione disciplinare il Consiglio di Presidenza costituito in sezione di disciplina.

È abrogato l'articolo 8 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

Il Consiglio di Presidenza costituito in sezione di disciplina è composto:

1) dal presidente di sezione più anziano componente del consiglio stesso, che lo presiede;

2) da otto magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, di consigliere, di primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva consistenza numerica, quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Detti magistrati sono scelti fra i più anziani di ciascuna qualifica eletti nel Consiglio di presidenza.

Le funzioni di segretario della Sezione di disciplina sono assolve dal componente

meno anziano nella qualifica di referendario della sezione stessa.

ART. 40.

(Titolarietà dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento).

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della Corte dei conti.

La sezione di disciplina, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un comitato composto da tre dei suoi componenti l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

Sulla base delle risultanze emerse, la sezione di disciplina provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare, entro trenta giorni, le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica il comitato previsto dal precedente comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni, con deposito dei relativi atti presso la segreteria della sezione. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione agli interessati.

ART. 41.

(Decisioni del procedimento disciplinare).

Il Presidente della Sezione di disciplina fissa la data della discussione dinanzi alla sezione stessa con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione orale il componente più anziano del comitato di cui al secondo comma dell'articolo precedente svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere e/o rappresentare da altro magistrato.

La Sezione di disciplina delibera a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i componenti.

TITOLO VIII

NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 42.

*(Personale amministrativo della
Corte dei conti).*

L'esercizio delle funzioni di segreteria nell'ambito degli uffici di controllo, anche periferici, da determinare con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 45, sono devolute al personale amministrativo della carriera direttiva della Corte dei conti.

È vietato il comando presso la Corte dei conti di personale appartenente alla pubblica amministrazione nonché l'utilizzazione di personale militare.

Le segreterie degli uffici delle Delegazioni della Corte dei conti presso le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Puglie sono rette da un funzionario della carriera amministrativa con qualifica di primo dirigente.

L'allegato II, Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 740, per la parte riguardante la Corte dei conti, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

La tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, la copertura dei posti conseguenti all'aumento di organico di cui al precedente comma avverrà mediante concorso, per esame, riservato ai dipendenti della Corte dei conti della carriera esecutiva.

Tutte le attribuzioni relative al personale amministrativo della Corte dei conti oggi devolute al Consiglio di Presidenza sono svolte dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

ART. 43.

(Disposizioni transitorie).

Nella prima applicazione della presente legge il Consiglio di Presidenza, tenute presenti le esigenze dei servizi, determina i criteri per la graduale attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 31 in modo che la loro integrale attuazione per ciascun ufficio e per tutti i magistrati sia ultimata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 44.

(Attività di referto al Parlamento).

La Corte dei conti fornisce al Parlamento ed alle Commissioni parlamentari le informazioni, i chiarimenti ed i documenti che le vengono richiesti.

Il Parlamento e le Commissioni parlamentari possono chiedere l'intervento diretto dei magistrati della Corte dei conti per avere chiarimenti sugli atti da loro compiuti e su ogni questione di loro competenza, in materia di controllo. I magistrati della Corte sono tenuti ad ottemperare alla richiesta.

ART. 45.

(Regolamento di esecuzione).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decre-

to del Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 46.

(Istituzione di una sezione staccata di ufficio notificazioni atti giudiziari).

È istituita presso la Corte dei conti di Roma una Sezione staccata dell'Ufficio unico notificazioni della Corte d'Appello di Roma alla quale saranno assegnati 1 ufficiale giudiziario e 4 aiutanti ufficiali giudiziari.

Le unità di personale da assegnare alla predetta sezione sono portate in aumento all'organico complessivo dell'Ufficio unico notificazioni presso la Corte d'Appello di Roma.

Il personale di cui al primo comma, ove le esigenze di servizio lo consentano, possono essere autorizzati dal Presidente della Corte d'Appello a svolgere le proprie funzioni anche presso l'Ufficio unico notificazioni della Corte d'Appello stessa.

ART. 47.

(Norma finale).

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con essa in contrasto; sono altresì abrogate tutte le norme che dispongono la corresponsione ai magistrati, nell'esercizio delle funzioni di controllo, di compensi comunque denominati da porre a carico del bilancio dell'ente controllato.

È abrogato il regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273; è inoltre abrogato l'articolo 5 del regio-decreto 28 giugno 1941, n. 856 nella parte in cui stabilisce che le disposizioni in vigore relative al conferimento di incarichi e funzioni ai consiglieri della Corte dei conti s'intendono applicabili anche ai presidenti di sezione della Corte stessa.

ART. 48.

(Onere finanziario).

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 530 milioni, si provvede con gli ordinari stanziamenti di cui al capitolo 3810 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

RUOLO DEL PERSONALE
DI MAGISTRATURA
DELLA CORTE DEI CONTI

Presidente	n. 1
Presidente di Sezione	n. 28 (a) (b)
Procuratore Generale	n. 1
Consigliere, V. Proc. Generale, primi referendari, referen- dari	n. 593

(a) di cui: 8 per le sezioni giurisdizionali ordinarie; 10 per le sezioni giurisdizionali pensioni di guerra; 1 per il coordinamento del controllo preventivo; 1 per il coordinamento del controllo consuntivo; 1 per la sezione controllo Enti; 1 per il comitato pensioni di guerra; 1 per il comitato pensioni privilegiate ordinarie, 1 per la sezione giurisdizionale ed 1 per la Sezione del controllo della Regione Siciliana; 1 per la Sezione del controllo della Regione Trentino-Alto Adige; 1 per la Sezione del controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia; 1 per la Sezione del controllo della Regione Sarda.

(b) nel quinto comma, seconda parte, dell'articolo 166 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono soppresse le parole « ad eccezione del presidente ».

TABELLA B.

CARRIERA DIRETTIVA

Livello funzio- nale	DIRIGENTI DELLE SEGRETERIE		Numero dei posti
	Qualifica		
D	Dirigente Superiore . . .		1
E	Primo dirigente . . .		22 (a)

(a) di cui uno per la direzione della biblioteca.

TABELLA C.

PERSONALE DELLA CARRIERA
DI CONCETTO

RUOLO ORDINARIO

Tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Para- metro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretari capi e Revisori capi	40
297	Segretari principali e	
298	Revisori principali . .	180
218	} Segretari e Revisori . .	180
178		
160		
Totale . . .		420